

Repertorio n. 500

del 19 Febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO

SAN GIOVANNI ADDOLORATA

\*\*\*\*\*

**SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI E  
GESTIONE EMERGENZE IN PRONTO INTERVENTO.  
CIG7348886C90**

Il giorno diciannove febbraio duemiladiciannove (19/02/2019), in Roma, Via dell'Amba Aradam 9, presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, di seguito denominata Azienda, davanti a me dott.ssa Angela Antonietta Giuzio, Dirigente Amministrativo di ruolo dell'Azienda in qualità di Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi:

- a) CRISTIANO CAMPONI, nato a [REDACTED] il 14 aprile 1973 e domiciliato ove appresso quale Direttore Amministrativo dell'Azienda, giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 – C.F. e P.IVA n. 04735061006, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in forza della Procura speciale, iscritta al Repertorio degli atti dell'Azienda con n.66 del 18 febbraio 2019, e che al presente contratto si allega;
- b) MATTEO VALENTE, nato [REDACTED] il 05 dicembre 1977, identificato con Carta d'Identità n. [REDACTED], rilasciato il 31 marzo 2015, dal Comune di Roma, procuratore con potere di firma conferito con atto del 09 aprile 2018 iscritto al n. 71166 di repertorio ed al n.18911 del dott. Riccardo Petrosso, Notaio in Udine, che interviene per conto della Società GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. in breve G.S.A. S.p.A., con sede legale in Roma (RM) in via di Cervara,143/B-C, C.A.P.00155 - Codice Fiscale e Partita IVA n.01484180391, quale società capogruppo mandataria del R.T.I. con due società mandanti e specificamente la Società ALGOBRAIN S.r.l., con sede legale in Roma (RM) in via del Poggio Laurentino,32 C.A.P.00144, Codice

Fiscale e Partita IVA n.06730910483, e la Società GIELLE di Galantucci Luigi, con sede legale in Altamura (BA), in via Ferri Rocco,32, C.A.P.70022, Codice Fiscale: [REDACTED] e Partita IVA n.0047885072;

giusta procura per il mandato speciale con rappresentanza autenticato nelle firme dal notaio dott. Stefano Scaldaferrì, Notaio in Roma, in data 17 gennaio 2019 - Repertorio n.1.357 - Raccolta n.980 - registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 21 gennaio 2019 al n.1564 Serie 1T;

(nel seguito per brevità anche “Fornitore”).

I predetti, quali parti contraenti, d’accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione aziendale n. 1095/DG del 15.12.2017 è stato disposto tra l’altro:

- di costituire il Gruppo di Lavoro previsto dal “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo” di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alla delibera n.689/DG del 17/08/2017 per la procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (cd. “squadra antincendio” ai sensi D.M. 19/03/2015) - importo annuale presunto da porre a base d’asta € 1.200.00,00 IVA esclusa;

- che con deliberazione aziendale n. 09/DG del 12.01.2018 è stato disposto tra l’altro:

- di indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (c.d. squadra antincendio ai sensi D.M. 19.03.2015);
- di subordinare l’indizione ed il termine di validità del conseguente affidamento alla autorizzazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti sulla base della pianificazione acquisti 2018 – 2019 in corso di approvazione;
- di aggiudicare la gara a procedura aperta secondo il criterio previsto dall’art.95 c.2 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i punteggi indicati nel Disciplinare di

Gara allegato al provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

• di approvare gli atti di gara che, allegati in schema al provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. Bando di gara nella versione integrale (GUCE e GURI);
2. Estratto del Bando di gara;
3. Disciplinare di gara con relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riportati:
  - Allegato 1 – Schema dichiarazioni Busta A
  - Allegato 1- bis D.G.U.E.
  - Allegato 2 – Schema Offerta Economica Busta C
  - Allegato 3 – Capitolato Tecnico
  - Allegato 4 – Schema di Avvalimento
  - Allegato 5 – Schema di Contratto
  - Allegato 6 – Patto di Integrità
  - Allegato 7 – DUVRI
  - Allegato 8 – Verbale Sopralluogo
  - Allegato 9 – Schema di Dichiarazione concordato preventivo

- che con deliberazione aziendale n. 44/DG del 24.01.2018 è stato disposto tra l'altro:

• di rettificare il disciplinare, allegato alla deliberazione n. 09/DG del 12.01.2018 di gara relativamente ai requisiti economico finanziari come segue: “ di aver realizzato, in almeno un anno dell'ultimo triennio, un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, al netto dell'IVA, non inferiore ai valori di seguito riportati (indicazione dell'oggetto, dell'anno di riferimento, del destinatario e dell'importo annuo IVA esclusa) €1.200.000,00;

• di rettificare il disciplinare, allegato alla deliberazione n.09/DG del 12.01.2018 di gara relativamente ai requisiti tecnico professionali come di seguito riportato:

Il concorrente dovrà certificare di possedere:

1. dipendenti impiegati nei tre anni 2015 – 2016 - 2017 con le seguenti caratteristiche:
  - a. dipendenti con qualifica di sorvegliante antincendio di livello E secondo il CCNL (o equivalente) in numero pari ad almeno 24;

b. dipendenti con qualifica di sorvegliante antincendio di livello F di livello F secondo il CCNL (o equivalente) in numero pari ad almeno 24, di sostituire per quanto sopra il disciplinare di gara per la procedura aperta ai sensi del D.L.vo 50/2016 e s.m.i per l'affidamento del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento ( c.d., squadra antincendio ai sensi D.M. 19.03.2015)”; importo complessivo a base d’asta pari di € 2.400.000,00 I.V.A ESCLUSA +€ 3.600.00 I.V.A. esclusa = € 4.392,00 I.V.A inclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. – Importo annuale € 1.200.000,00 I.V.A. esclusa = € 1.464.000,00 I.V.A inclusa., con quello allegato al provvedimento di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

- che con deliberazione aziendale n. 101/DG del 08.02.2018 è stato disposto tra l’altro:

- di rettificare il disciplinare ed il capitolato speciale con quelli allegati al provvedimento di cui ne formano parte integrante e sostanziale;

- che con deliberazione aziendale n. 1047/DG del 21.11.2018 è stato disposto tra l’altro:

- di aggiudicare ai sensi dell’art.60 del D. Lvo 18.04.2016, n.50 e s.m.i. la procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (c.d. squadra antincendio ai sensi D.M. 19.03.2015) per 24 mesi alla società G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (Capogruppo) in A.T.I. con GIELLE e ALGOBRAIN S.R.L. (Mandanti) – via di Tor Cervara, 143/B – C 00155 Roma P.I. 01484180391 per un importo annuale pari ad € 1.026.000,00 I.V.A. esclusa = € 1.251.720,00 I.V.A. inclusa – importo complessivo € 2.052.000,00 I.V.A. esclusa € 2.503440,00 I.V.A. inclusa + € 3.600,00 I.V.A. esclusa = € 4.392,00 I.V.A. inclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, come da schema di offerta economica che allegato al provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, alle condizioni previste dal bando di gara e prendendo atto che l’efficacia della aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. e all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

- che in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL/AO della Regione Lazio e a cui l'A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito da DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del 01 giugno 2018, la fornitura avrà termine anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e questa Azienda Ospedaliera sottoscriverà in adesione agli esiti dei suddetti affidamenti centralizzati, in tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla corresponsione delle sole prestazioni già eseguite;
  - che il dipendente incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto che verrà stipulato con la ditta fornitrice è individuato nella persona del dott. Fabrizio Longhi, come disposto nella deliberazione del Direttore Generale n. 1095/DG del 15.12.2017.
- che con deliberazione aziendale n. 10/DG del 09.01.2019 è stato disposto tra l'altro:
- di affidare ai sensi dell'art.60 del D. Lvo 18.04.2016, n.50 e s.m.i. la procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (c.d. squadra antincendio ai sensi D.M. 19.03.2015) per 24 mesi alla società G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (Capogruppo) in A.T.I. con GIELLE e AGOBRAIN S.R.L. (Mandanti) – via di Tor Cervara, 143/B – C 00155 Roma P.I. 01484180391 per un importo annuale pari ad € 1.026.000,00 I.V.A. esclusa = pari ad € 1.251.720,00 I.V.A. inclusa – importo complessivo € 2.052.000,00 I.V.A. esclusa pari ad € 2.503.440,00 I.V.A. inclusa + € 4.392,00 I.V.A. inclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, come da schema di offerta economica che allegato al provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale stimato a decorrere dall'1.02.2019 attesi i tempi tecnici necessari alla stipula del contratto;
  - che, come stabilito nel bando di gara e relativi allegati di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL/AO della Regione Lazio e a cui l'A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito da DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del

1 giugno 2018, la fornitura avrà termine anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e questa Azienda Ospedaliera sottoscriverà in adesione agli esiti dei suddetti affidamenti centralizzati, in tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla corresponsione delle sole prestazioni già eseguite;

- che il dipendente incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto che verrà stipulato con la ditta fornitrice è individuato nella persona del dott. Fabrizio Longhi, come disposto nella deliberazione del Direttore Generale n. 1095/DG del 15.12.2017.

- che con deliberazione aziendale n. 93/DG del 30.01.2019 è stato disposto tra l'altro:

- di prendere atto dell'avvenuta fusione per incorporazione di Aurora 5 C.F. 1455341101 (già socio unico dell'impresa G.S.A.) nella stessa società G.S.A. S.p.a., P.I 01484180391 a far data dal 30.12.2018;

- che dalla data del 30.12.2018 il socio unico di Gruppo Servizi Associati S.P.A. (GSA) è Aurora Quattro S.p.A. C.F. 1453621002.

- che l'Azienda con nota prot. n. 1087 del 11.01.2019, ha trasmesso la lettera di affidamento, relativa alla procedura de qua, avente ad oggetto: "*Affidamento della Procedura aperta ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., del Servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (c.d. squadra antincendio ai sensi D.M. 19.03.2015) – periodo di 24 mesi o per il minor tempo in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale. Importo complessivo di € 2.052.000,00 + IVA + €3.600,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso*".

- che la Società G.S.A. S.p.A. con note acquisite al protocollo generale con n.2011 del 18.01.2019, n.2195 del 21.01.2019 ha ritrasmesso, la lettera di affidamento debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente ad altra documentazione che costituisce parte integrante ed efficace del presente Contratto anche se non materialmente collazionata al presente accordo ma conservata agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e della U.O.S.D. Affari Generali;

- che la stessa Società G.S.A. S.p.A. con nota acquisita al protocollo generale con n.2578 del 22.01.2019, ha trasmesso ulteriore documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente atto, che si considera parte integrante ed efficace del presente contratto anche se non materialmente collazionata al

presente accordo ma conservata agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e della U.O.S.D. Affari Generali;

- che il R.U.P. con email del 31.01.2019, ha comunicato tra l'altro che: *“L'avvio del servizio è stato posticipato, così come richiesto dalla Ditta aggiudicataria del servizio alla data del 18.02.2019”*.

- che con nota prot. n.5132 del 13.02.2019, il Dirigente f.f. della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha comunicato: “Come già comunicato verbalmente dal D.E.C., sig. Fabrizio Longhi, si conferma che l'avvio del servizio, aggiudicato con deliberazione n.10/DG del 09.01.2019, dovrà avvenire in data 19.02.2019, alle 00,01 quindi tra la notte di lunedì 18.02 e martedì 19.02 . p.v.;

- che con email del 15 febbraio 2019, il Fornitore ha richiesto di posticipare la sottoscrizione del presente Contratto al giorno 19.02.2019, a cui ha dato riscontro il R.U.P., esprimendo il parere favorevole;

- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00 effettuato per la copertura delle spese di registrazione contratto ed imposta di bollo;

- copia della polizza fideiussoria n.731.493.944, sottoscritta con l'Agenzia UDINE – 396 della Società ALLIANZ S.p.A., con sede legale a Trieste (TS), in Largo Ugo Irneri,1, C.A.P.34123;

- copia della polizza assicurativa n.716821206,sottoscritta con la Società Allianz S.p.A. Agenzia di Udine Viale Venezia, 5 – 33100 (UD).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dal Disciplinare di Gara e relativi allegati, dall'Offerta Economica e relativi allegati, ed altresì dagli altri documenti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.

#### **Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1 Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati

che la costituiscono e l'Offerta Economica e relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e ogni altro atto della gara;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale;

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

### **Articolo 3 - Oggetto**

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire il servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (c.d. squadra antincendio ai sensi D.M. 19.03.2015) presso l'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata così come previsto dal Disciplinare di gara con i relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e nelle quantità indicate all'interno dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata dal Fornitore il tutto nei limiti dell'importo del valore economico per importo annuale pari ad € 1.026.000,00 I.V.A. esclusa – importo complessivo €



2.052.000,00 I.V.A. esclusa + € 3.600,00 I.V.A esclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;

2. L'Azienda, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

#### **Articolo 4 - Durata del contratto**

1. Il contratto avrà una durata di 24 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalle ore 00,01 del giorno 19.02.2019.

2. La durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL/AO della Regione Lazio come stabilito dal DCA n.U00443 del 21.09.2015.

3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

#### **Articolo 5 – Continuità del servizio**

1. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte a evitare l'interruzione del servizio. non può sospendere o ritardare lo svolgimento dei servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Azienda.

2. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione dei servizi costituisce inadempienza contrattuale e l'Azienda si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda, il Fornitore non abbia ottemperato.

3. Il Fornitore stesso s'impegna a eseguire i servizi con regolarità e continuità, indipendentemente da scioperi o assemblee sindacali generali e di categoria,



8. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica, tramite SDI, alla Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, usando il codice univoco: UFG3BS con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero

San Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos\_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS

Nome dell'Ufficio: Uff\_eFatturaPA

C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell'ufficio: Roma

9. Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”*, approvato con DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e del DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, che si intendono integralmente recepiti pur se non materialmente allegati al presente Contratto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato regolamento; i termini previsti dallo stesso saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della Fornitura siano state rispettate.

10. Rimane inteso che l’Azienda, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere

arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti da tale interruzione.

**Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., sono: XXXXXXXXXX

3. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Azienda che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 6 del presente Contratto;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) ad utilizzare il suddetto conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;

e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;

f) a comunicare all'Azienda ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si

rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

4. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6. L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto e/o negli atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

7. L'Appaltatore qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

### **Articolo 8 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 9 - Penali**

1. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC.

2. Il Fornitore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla formale contestazione. Il R.U.P., valutate le ragioni addotte potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.

3. Il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

- il D.E.C., qualora riscontrasse ritardi e disservizi, provvederà, su segnalazione del R.T.S.G.A., ad applicare la penale di € 500,00 (cinquecento) nei seguenti casi:

a. per ogni non motivata insubordinazione alle disposizioni emanate dal R.T.S.G.A.;

b. per ogni abbandono ingiustificato del servizio;

c. per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale dell'Azienda Ospedaliera o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l'incendio;

- d. per ogni ritardo, oltre i 15 (quindici) minuti, nel prendere servizio. Il ritardo superiore a una 1 (una) ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale di € 1.000,00 (mille);
  - e. per ogni mancato inoltro al D.E.C., o oltre le 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza delle strutture ospedaliere;
  - f. per ogni mancata sostituzione, entro 2 (due) ore dalla richiesta del D.E.C., a mezzo fax o mail, del personale del Fornitore ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio;
  - g. per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del D.E.C., quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi e irrispettosi verso il personale dell'Azienda Ospedaliera e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio;
  - h. per ogni mancato giro d'ispezione, ove previsto e concordato con il D.E.C. o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo;
  - i. per ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito;
  - j. per mancata reperibilità del Responsabile Tecnico del Servizio.
4. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le penali previste nel presente contratto..
5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
6. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.
7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale. A tal fine, il Fornitore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a

compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **Articolo 10 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda una garanzia sotto forma di polizza fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda stessa.

2. La Garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a cauzione dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la Garanzia rilasciata assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla Garanzia e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della Garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, il Fornitore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

#### **Articolo 11 - Riservatezza**



1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 12 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore stesso è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore medesimo si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità.
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l'Azienda. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula

del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della Garanzia definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

6. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

7. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

8. Qualora il Fornitore stesso non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e relativi allegati ed altresì dagli altri documenti di gara e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

9. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa

10. Il Fornitore medesimo, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

11. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Azienda, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

**Articolo 13 – Divieto di cessione di credito del contratto, legittimazione all'incasso, vicende soggettive dell'appaltatore.**

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi il credito derivante dal contratto e, comunque, di attribuire a terzi in qualsiasi forma sia diretta che indiretta

anche tramite procura all'incasso, la legittimazione ad esigere e/o ricevere i pagamenti dovuti in virtù del contratto medesimo. È esclusa in ogni caso la cessione del contratto;

2. Nel caso di vicende soggettive del Fornitore, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, andranno effettuate al committente, sia le comunicazioni indicate all'art. 1 D.P.C.M. 187/1991, che la trasmissione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Capitolato Tecnico e relativi allegati ed altresì dagli altri documenti di gara.

#### **Articolo 14 - Recesso**

1. L'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'Azienda, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere

unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

5. L'Azienda può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

7. In caso di recesso il Fornitore ha il diritto unicamente ai corrispettivi relativi alle prestazioni in corso alla data di efficacia del recesso nonché agli eventuali altri corrispettivi per prestazioni previste dal Capitolato di gara e relativi allegati e dagli altri documenti di gara ed effettivamente erogate alla medesima data.

#### **Articolo 15 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa**

1. L'Azienda stessa si riserva di revocare l'aggiudicazione ovvero di risolvere il contratto, anche senza preavviso, fatte salve tutte le facoltà di procedere in danno e ogni ulteriore azione risarcitoria, in caso di perdita e/o accertamento, in corso di esecuzione dell'appalto, del mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura da cui discende il presente accordo contrattuale.

2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del C.C. l'Azienda si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., il diritto di risolvere il contratto, anche senza preavviso, fatta salva l'esecuzione in danno nonché ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria, senza che da parte del Fornitore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione alla data di efficacia della risoluzione, nelle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione ovvero in caso di incapacienza della garanzia;

- violazione degli obblighi di adempimento a ordini interni;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- violazione degli obblighi di sicurezza dei lavoratori;
- in caso di raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali;
- violazione delle disposizioni in materia di sub-appalto;
- adibizione all'appalto di personale in numero inferiore a quello richiesto, ovvero con caratteristiche diverse da quelle richieste, previa diffida scritta ad adempiere intimata dall'Azienda cui il Fornitore non ha dato seguito entro il termine essenziale di 15 (quindici) giorni dalla data della diffida stessa;
- perdita nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di uno dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici;

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Fornitore non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle prestazioni eseguite o in corso di esecuzione alla data di efficacia della revoca dell'aggiudicazione o della risoluzione;

4. L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel proprio interesse mediante comunicazione a mezzo PEC con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni;

5. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, anche nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

g) mancata reintegrazione della Garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";

h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

6. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

#### **Articolo 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda. L'Azienda stessa si impegna ad informare prontamente il Fornitore/impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i beni erogati.

#### **Articolo 17 - Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento**

1. L'Azienda, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ex art. 4 comma 7 Regolamento (UE) 679/2016, individua quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, rispetto alle attività relative al contratto de quo, le Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese e specificamente la Società GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. in breve G.S.A. S.p.A., con sede legale in Roma (RM) in via di Cervara,143/B-C, C.A.P.00155 - Codice Fiscale e Partita IVA n.01484180391, la Società ALGOBRAIN S.r.l., con sede legale in Roma (RM) in via del Poggio Laurentino,32 C.A.P.00144, Codice Fiscale e Partita IVA n.06730910483 e la Società GIELLE di Galantucci Luigi, con sede legale in Altamura (BA), in via Ferri Rocco,32, C.A.P.70022, Codice Fiscale: [REDACTED] e Partita IVA n.0047885072 e procederà con successivo atto alla formale nomina degli stessi.

2. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

3. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Azienda.

4. In ogni caso l'Azienda aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

6. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

#### **Articolo 18 – Clausola di salvaguardia sociale**

Il Fornitore assume formale impegno a utilizzare prioritariamente gli stessi lavoratori del soggetto uscente nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa del Fornitore stesso e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del servizio.

#### **Articolo 19 – Subappalto**

Non essendo stato previsto in sede di gara non è autorizzato il Subappalto.

#### **Articolo 20 – Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione**

1. Con la stipula del presente contratto l'Azienda, ha nominato la signora Tiziana Chiodi, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, individuando il Direttore dell'Esecuzione nella persona del dott. Fabrizio Longhi ed attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 21 - Referente del Contratto**

1. Il Fornitore individua nella persona del sig. Emiliano Martinez, cell. [REDACTED], e-mail aziendale : [REDACTED] il Referenti del contratto.

#### **Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Appalto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.



2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

### **Articolo 23 - Documentazione allegata**

1. Si allega al presente contratto Procura speciale registrata al Repertorio degli atti con n.66 del 18 febbraio 2019.

2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto tutte le deliberazioni e le note protocollo di seguito indicate, unitamente a tutti gli altri documenti di gara, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati agli atti della U.O.S.D. Affari

Generali:

- Deliberazione n.1095/DG del 15.12.2017;
- Deliberazione n.09/DG del 12.01.2018;
- Deliberazione n.44/DG del 24.01.2018;
- Deliberazione n.101/DG del 08.02.2018;
- Deliberazione n.1047/DG del 21.11.2018;
- Deliberazione n.10/DG del 09.01.2019;
- Deliberazione n.93/DG del 30.01.2019;
- Nota protocollo n.2011 del 18.01.2019;
- Nota protocollo n.2195 del 21.01.2019;
- Nota protocollo n.2578 del 22.01.2019.
- Email del R.U.P. del 31.01.2019;

3. Si intendono, parimenti quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati agli atti della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi, la Lettera di Affidamento, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica e relativi allegati, l'Offerta Economica e relativi allegati del Fornitore, la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione, la polizza assicurativa sottoscritta dal Fornitore, ed ogni altro documento di gara.

### **Articolo 24 - Foro competente**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità,

interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Azienda, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

---

Atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 26 facciate per intero, più numero 14 righe della facciata a video, composto complessivamente da numero 27 facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne presa visione.

Per l'Azienda il Direttore Amministrativo (Cristiano Camponi)

(F.to in modalità digitale)

Per il Fornitore il Procuratore Speciale (Matteo Valente) (F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Angela Antonietta Giuzio) (F.to in modalità digitale)

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Matteo Valente in qualità di Procuratore della società GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. in breve G.S.A. S.p.A., quale società capogruppo mandataria del R.T.I. con due società mandanti e specificamente la Società ALGOBRAIN S.r.l. e la Società GIELLE di Galantucci Luigi, alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute negli atti di gara e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Premesse**, Articolo 2 **Norme regolatrici e disciplina applicabile**, Articolo 3 **Oggetto**, Articolo 4 **Durata del contratto**, Articolo 5 **Continuità del servizio**, Articolo 6

**Fatturazione e pagamenti, Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 8 Trasparenza, Articolo 9 Penali, Articolo 10, Garanzia definitiva, Articolo 11 Riservatezza, Articolo 12 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 13 Divieto di cessione di credito del contratto, legittimazione all'incasso, vicende soggettive dell'appaltatore, Articolo 14 Recesso, Articolo 15 Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa, Articolo 16, Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 17 Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento, Articolo 18 Clausola di salvaguardia sociale, Articolo 19 Subappalto, Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 23 Documentazione allegata, Articolo 24 Foro competente.**

Per il Fornitore il Procuratore Speciale (Matteo Valente) (F.to in modalità digitale)

L'Ufficiale Rogante (Angela Antonietta Giuzio) (F.to in modalità digitale)